



## **Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 AS 2469**

**Avv. Giuseppe Calabi, Gruppo Apollo**  
**Dott.ssa Alessandra Di Castro, Associazione Antiquari d'Italia**

**Audizione Informale – X Commissione Industria, Senato della Repubblica**  
**8 febbraio 2022**

## **IPOTESI EMENDATIVA**

*(Modifiche al Codice dei Beni Culturali, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e Norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)*

1. Al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 e 4-bis;

b); all'articolo 11, comma 1, lettera h, la parola "cinquanta" è sostituita dalla parola "settanta";

c) all'articolo 65, sostituire le parole "ad euro 13.500", ovunque ricorrano, con le seguenti: "alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice";

d) all'articolo 65, comma 4-bis, sostituire l'ultima frase con la seguente: "Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che una cosa possa rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che sarà in ogni caso condizionato alla contestuale comunicazione da parte del Ministero all'interessato di una proposta irrevocabile di acquisto della cosa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione per un prezzo corrispondente al valore dichiarato. Qualora l'interessato dichiari, entro un termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della proposta, di non essere interessato ad accettarla, il Ministero potrà concludere il procedimento di cui all'articolo 14. Nel caso in cui il Ministero non formuli la proposta di acquisto nei termini perentori previsti dal presente comma e la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta;

e) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta."

f) Il primo comma dell'articolo 72 è sostituito dal seguente: "La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione Europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione".

g) dopo l'articolo 9-bis, è inserito il seguente articolo: "Articolo 9-ter – *(Comitato Permanente per la circolazione delle opere d'arte)* –

1. È istituito presso il Ministero della Cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.

2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.

3. Il Comitato Permanente è composto da:

a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Cultura, che lo presiede;

b) i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della Cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI - Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte.

Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della Cultura.

4. Il Comitato Permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."

h) all'articolo 182, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente comma: "4. Il primo Comitato Permanente, di cui all'art. 9-ter, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al Decreto del Ministero della Cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del Decreto del Ministero."

2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della Cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che:

a) l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente;

b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di "eccezionalità e "particolare interesse";

c) sia regolata e disposta l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. All'attuazione del comma 3, lettera c), le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1, lett. g), che precede, sarà adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

\*\*\*

## RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato al rilancio dell'ecosistema artistico italiano, mettendo i professionisti dell'arte del nostro Paese nelle condizioni di competere per la prima volta con

i loro colleghi europei. Il commercio dell'arte è un settore strategico per un Paese con la storia artistico-culturale dell'Italia che impegna un grande numero di professionalità. Come risulta dalla ricerca "Arte - Il valore dell'industry in Italia", condotta da Nomisma in collaborazione con Intesa Sanpaolo e promossa dal Gruppo Apollo, l'impatto economico annuale generato complessivo è pari a 3,78 miliardi di euro, e 36.000 lavoratori sono coinvolti nei settori chiave.

L'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito, ovvero del Paese che copre più del 60% del mercato dell'arte europeo, costituisce un momento di trasformazione potente dei rapporti di forza internazionali relativi alla circolazione delle opere e rappresenta un'opportunità senza precedenti per il nostro Paese. L'obiettivo di questo emendamento è dunque quello di creare un ecosistema che favorisca l'insediamento e il rafforzamento in Italia di segmenti di mercato e network economico-culturali disponibili a lasciare il Regno Unito, senza abbassare la soglia di tutela nazionale, ma avvicinando la regolamentazione italiana al benchmark europeo.

**La presente proposta è un aggiornamento della prima, importante, modifica al Codice con la Legge Concorrenza nel 2017:** l'obiettivo è quello di ammodernare e semplificare ulteriormente il sistema di regole per l'esportazione e per la stessa valorizzazione degli operatori e delle imprese.

Il comma 1 apporta alcune modifiche al Codice dei Beni Culturali volte a limitare l'ipertrofia amministrativa e l'incertezza dei tempi che risultano da un impianto normativo che risale ai tempi della Legge Rosadi (1909).

**In primo luogo**, viene stabilito che per l'individuazione di quella parte delle cose di interesse culturale potenzialmente interessanti ai fini di una procedura amministrativa che contempla il vaglio fisico del bene siano applicate **le soglie di valore previste dalla normativa europea** ed indicate nell'Allegato I al Regolamento 116/2009 CE, sotto le quali è sufficiente un'autocertificazione.

Molti Paesi UE si stanno adoperando per superare le soglie approvate dal Legislatore Unionale: quindi si propone di adeguarsi al livello minimo, adottato ormai anni fa dal Legislatore Europeo.

**In secondo luogo**, al fine di rafforzare l'efficienza degli uffici esportazione, viene previsto che per il rilascio dell'attestato di libera circolazione **venga introdotto un termine perentorio**, e non meramente ordinatorio, di 60 giorni, scaduto il quale il permesso deve considerarsi accordato.

L'esperienza pluriennale dimostra - in maniera inequivocabile - che senza un termine perentorio i termini previsti dalla legislazione vigente si possono protrarre per mesi con inutili e penalizzanti controversie giudiziarie con l'amministrazione inadempiente.

**In terzo luogo**, la distanza temporale dalla data di creazione di un'opera di autore non più vivente viene stabilita in 70 anni, coerentemente con l'individuazione di una soglia che rappresenti l'aspettativa di vita media. L'innalzamento a 70 anni previsto dalla Legge 124 del 2017 non è stato infatti secco: è allora stata inserita la complicazione di un regime specifico per le opere con meno di 70 anni ma più di 50, le quali possono sì essere esportate tramite autocertificazione, ma lo Stato può comunque dichiararle di interesse eccezionale (e quindi bloccarle) nel termine (non perentorio) di 60 giorni dalla data di invio

dell'autocertificazione. **Questo nuovo intervento legislativo permetterà di eliminare la discrezionalità di valutazione oggi possibile sulle opere con più di 50 anni e meno di 70, che si sarebbe dovuta limitare ai rari casi di eccezionalità, semplificando la complicazione di un "doppio binario".**

**In quarto luogo** viene introdotto nel nostro ordinamento il principio per cui se lo Stato intende **vincolare le cose Ultra 70 ed Infra Soglie ovvero Infra 70**, deve formulare entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della presentazione dell'autocertificazione (prorogabile una sola volta per esigenze istruttorie) **una proposta irrevocabile di acquisto della cosa al valore dichiarato dall'interessato**, che quest'ultimo può accettare o rifiutare. Se l'interessato rifiuta, lo Stato può completare il procedimento di dichiarazione, qualora la cosa presenti il requisito di eccezionalità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis. Se lo Stato non formula la proposta di acquisto nel termine sopra indicato, l'autocertificazione consente all'interessato di fare uscire la cosa dal territorio, con obbligo dello Stato di rilasciare la licenza comunitaria prevista dall'articolo 74, ove richiesta.

**In quinto luogo**, viene istituito un **Comitato permanente per la circolazione delle opere d'arte**, a istituzionalizzazione ulteriore del Tavolo Permanente di cui al Decreto del Ministero della Cultura del 2 dicembre 2021, n. 431.

**I commi 2, 3 e 4 delegano il Ministro della Cultura a adottare un decreto per semplificare e uniformare l'attività degli uffici esportazione.** È improrogabile, infatti, stabilire una procedura amministrativa chiara e omogenea per tutto il Paese, onde evitare che si perpetuino prassi disomogenee tra differenti uffici periferici.

Viene inoltre previsto che sia implementato dal Ministero un registro online trasparente e pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale.